

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3111 del 16/06/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CASEIFICI GRANTERRE Spa" - Quattro Castella.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3210 del 16/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.9159/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**CASEIFICI GRANTERRE Spa**" – **Quattro Castella**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**CASEIFICI GRANTERRE Spa**" avente sede legale in Comune di **Modena – Via Polonia n.30/33** - Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di **porzionatura, grattugia e confezionamento formaggi** ubicato in Comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti n.34/A-B** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti al PG/20951 e PG/20954 del 06/02/2023, e le successive integrazioni PG/33194 del 24/02/2023;

Precisato che la sopra richiamata domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata dalla Ditta "**CASEIFICI GRANTERRE Spa**", ai fini dell'aggiornamento dei titoli abilitativi ambientali relativi alle matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore, a seguito di un progetto di ampliamento dello stabilimento esistente, autorizzato all'interno di un Procedimento Unico comunale, ai sensi dell'art.53, comma 1 lett b) della L.R. 24/2017, che prevede la realizzazione di un nuovo capannone, con riorganizzazione dei reparti produttivi aziendali ed inserimento di nuove macchine e nuovi impianti tecnologici, e la sostituzione dell'impianto di trattamento dei reflui industriali aziendali, precedentemente autorizzato, con un nuovo impianto biologico avente maggiore efficienza depurativa, in grado di far fronte all'incremento produttivo e conseguente aumento di acque reflue scaricate;

Richiamato che, relativamente al Procedimento Unico di cui sopra, con Delibera del Consiglio Comunale di Quattro Castella n° 16 del 03/04/2023, si è concluso favorevolmente l'iter di approvazione della variante urbanistica inerente il progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo esistente, presentato dalla Ditta "**CASEIFICI GRANTERRE Spa**";

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la domanda di modifica di AUA, presentata dalla Ditta a seguito del progetto di sostituzione dell'impianto di trattamento dei reflui aziendali, è finalizzata all'aggiornamento del titolo ambientale per lo scarico S1, in pubblica fognatura, che raccoglie le acque reflue industriali prodotte dal lavaggio dei locali e delle attrezzature, dai lavaggi effettuati dalla macchina lavaforniture di nuova installazione, dagli spurghi delle torri evaporative e dagli altri impianti utilizzati nel processo tecnologico (addolcitore, impianto di osmosi inversa, compressori) a cui si uniscono le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

Tenuto conto che, relativamente alle acque meteoriche provenienti dall'area cortiliva e dalle coperture dello stabilimento la Ditta, con nota PG/33194 del 24/02/2023 ha comunicato che le stesse risultano escluse dalle disposizioni della DGR n. 286/2005 in quanto il piazzale antistante lo stabilimento, su cui non vengono effettuate attività produttive, è utilizzato principalmente per il parcheggio per gli automezzi privati ed aziendali. Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nel piazzale, in attesa dello smaltimento finale, è effettuato in contenitori chiusi presso un'area dedicata dotata di copertura e di vasca di contenimento;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Quattro Castella, al PG/36550 del 01/03/2023, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativo allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT002236-2023-P del 17/02/2023 che indica, fra l'altro, specifiche prescrizioni anche rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi allo scarico e relative tempistiche;
- la relazione tecnica PG/47033 del 16/03/2023 del Servizio Territoriale di questa Arpaea – Distretto di Reggio Emilia relativa alle emissioni in atmosfera;
- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Quattro Castella con atto PG/29791 del 20/02/2023.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**CASEIFICI GRANTERRE Spa**" ubicato nel Comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti n.34/A-B**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-3524 del 05/07/2017 adottata da Arpae per la Ditta "PARMAREGGIO Spa", volturata successivamente con DET-AMB-2022-5523 del 26/10/2022, a favore di "CASEIFICI GRANTERRE Spa";

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**  
**Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**  
**Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"CASEIFICI GRANTERRE Spa"** negli impianti ubicati in Comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti n.34/A-B**, Provincia di Reggio Emilia è autorizzata a:

- svolgere l'attività di porzionatura, grattugia e confezionamento formaggi;
- installare una seconda linea di porzionatura e confezionamento formaggi, linee del grattugiato, nonché una macchina per il lavaggio delle forme di formaggio, in quanto quella esistente sarà dismessa, nel reparto che si andrà a realizzare nel fabbricato di nuova realizzazione;
- dismettere la macchina lavaggio forme con la relativa emissione E10;
- installare un nuovo generatore di vapore da 384 kW (E18) da affiancare all'esistente, che potrà funzionare a gas metano o a gasolio;
- installare un tunnel di termoretrazione (E19);
- installare una nuova macchina lavaforme con capacità di lavare 120 forme di formaggio parmigiano reggiano/grana padano all'ora con la relativa emissione E20;
- installare un aspirazione nel locale con 6 pompe a vuoto con relativa emissione E21;
- installare un gruppo elettrogeno di emergenza da 100 Kw alimentato a gasolio la cui emissione sarà identificata come E22;
- aumentare le ore di funzionamento degli impianti identificati come emissioni E2-E3-E4 da 15 h/g a 24 h/g e degli impianti identificati come emissioni E8-E17 da 15 h/g a 23h/g;
- attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO DA 384 KW

EMISSIONE N.3 – 4 – TORRE EVAPORATIVA

EMISSIONE N.8 – TERMOFORMATURA

EMISSIONE N.17 – LOCALE POMPE DEL VUOTO

EMISSIONE N.18 – GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO/GASOLIO DA 384 KW

EMISSIONE N.19 – LINEA DI TERMORETRAZIONE

EMISSIONE N.20 – MACCHINA LAVAFORME

EMISSIONE N.21 – LOCALE POMPE A VUOTO

EMISSIONE N.22 – GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 100 KW

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al

solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **4 settembre 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **11 settembre 2023**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a

dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO DA 384 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E3-E4	TORRI EVAPORATIVE	104400 Cad.	6,5	24	-----	-----	(*)
E8	TERMOFORMATURA	3000	8,5	23	-----	-----	(**)
E10	SFIATO MACCHINA LAVAGGIO FORME	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E16	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO PER RISCALDAMENTO STABILIMENTO DA 406,6 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E17	LOCALE POMPE DEL VUOTO	Tiraggio naturale	7,5	23	Nebbie Oleose	< 10	(***)
E18	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO/GASOLIO DA 384 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E19	LINEA DI TERMORETRAZIONE	3000	14	23	---	----	
E20	MACCHINA LAVAFORME	4000/8000	14	23			
E21	LOCALE POMPE A VUOTO	Tiraggio naturale	14	23	Nebbie Oleose	< 10	(***)
E22	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 100 KW (Emergenza)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
(*) Per tale emissione, trattandosi di aria non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(**) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento. l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152							
(***) Per tale emissione, viste le sue caratteristiche tecniche, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici							

1) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E18 gasolio con un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ , ed essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs.152/06;

2) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

3) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/20951 e PG/20954 del 06/02/2023, e le successive integrazioni PG/33194 del 24/02/2023.

4) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

## **Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

La Ditta nello stabilimento svolge attività di porzionatura, grattugia e confezionamento formaggi.

Lo scarico S1, in pubblica fognatura, oggetto della presenta autorizzazione è costituito dalle acque reflue industriali prodotte nello stabilimento complessivamente costituite dall'insieme dei seguenti reflui:

- reflui prodotti dal lavaggio dei pavimenti e delle attrezzature con detergenti e sanificanti,
- acque di controlavaggio addolcitore,
- reflui dello scarto dell'impianto ad osmosi,
- reflui prodotti dalla pulizia annuale torri evaporative,
- reflui, già disoleati, dei compressori
- acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento

Il progetto presentato dalla Ditta prevede l'installazione di un nuovo impianto di trattamento delle acque relue industriali biologico, di tipo continuo, provvisto dei seguenti comparti di trattamento:

- Pozzetto di sollevamento;
- Sezione di grigliatura fine;
- Comparto di equalizzazione/omogeneizzazione con volumetria utile pari a 45,00 m<sup>3</sup>;
- Sezione di flottazione;
- Comparto MBBR con volumetria utile pari a 45,00 m<sup>3</sup> ;
- Comparto biologico con volumetria utile pari a 140,00 m<sup>3</sup>;
- Comparto di sedimentazione secondaria;
- Comparto di accumulo ed ispessimento naturale fanghi con volumetria utile pari a 45,00 m<sup>3</sup>.

Nello stabilimento sono inoltre presenti due punti di scarico ulteriori, in corpo idrico superficiale, denominati S2 ed S3 che raccolgono le acque meteoriche dall'area cortiliva e dalle coperture dello stabilimento. Il piazzale dello stabilimento è utilizzato dalla Ditta per il parcheggio per gli automezzi privati ed aziendali e per il deposito, presso un'area coperta, dei rifiuti, in attesa di essere portati a smaltimento. Al fine di evitare qualunque dispersione di materiale solido o liquido, tutti i rifiuti sono depositati in contenitori chiusi, per quelli contenuti liquidi è presente una vasca di contenimento. Per quanto sopra indicato le acque meteoriche sono da considerarsi escluse dall'applicazione della DGR 286/2005 e non sono pertanto oggetto della presente autorizzazione.

L'approvvigionamento idrico della Ditta avviene sia tramite acquedotto che tramite pozzo.

La planimetria di riferimento è la Tavola 16, in scala 1:200, datata novembre 2022, presentata dalla Ditta unitamente all'istanza di AUA

### **Prescrizioni:**

1. La realizzazione degli interventi e dell'impianto di trattamento dei reflui deve essere conforme agli elaborati grafici progettuali ed ai contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore; al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate; tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.

3. Lo scarico, nella nuova configurazione dello stabilimento, potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessione e Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Distretto territorialmente competente, ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui, della messa a regime dello stesso e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
4. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **60 m<sup>3</sup>**.
5. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **17.000 m<sup>3</sup>**.
6. **A far data dal rilascio del presente Atto e fino alla comunicazione e messa al regime del nuovo impianto di trattamento**, i reflui in oggetto, al pozzetto di controllo posizionato a valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui, denominato "S1" (in planimetria), dovranno **rispettare** i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD <sub>5</sub>	6000
COD	8000
Cloruri	3000
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Grassi	350
Tensioattivi totali	30

**A far data dalla comunicazione e messa al regime del nuovo impianto di trattamento**, i reflui in oggetto, al pozzetto di controllo denominato "S1", dovranno invece rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Cloruri	3000

7. Il pozzetto di ispezione e controllo, denominato "S1" in planimetria, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

8. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
9. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
10. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
11. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
12. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dall'attività.
13. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
14. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
15. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Gestore del SII (IRETI Spa), tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 6.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta a firma di tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta e gli interventi in progetto non comporteranno superamenti dei limiti previsti dalla attuale normativa in materia di inquinamento acustico e dei limiti di immissione diurni e notturni, assoluti e differenziali.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**